



Le agevolazioni sul territorio

<p>VALLE D'AOSTA Legge n. 3 del 03/01/2006</p>	<p>Previsti contributi fino al 70% della spesa ammissibile per l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici (art. 5)</p>	<p>LIGURIA Legge n. 16 art. 67 del 06/06/2008</p>	<p>Non considerate nei computi per l'indice edificatorio le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai intermedi che comportino spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori a 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura</p>
<p>PIEMONTE Legge n. 13 art. 8 del 28/05/2007</p>	<p>Non considerati nei computi volumetrici, delle altezze massime, le distanze dai confini e dalle sedi stradali</p>	<p>TOSCANA Legge n. 1 del 03/01/2005</p>	<p>Possibile riduzione fino al 70% degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura proporzionale ai livelli di risparmio energetico</p>
<p>LOMBARDIA Legge n. 12 del 11/03/2005, n. 26 del 20/04/1995, n. 39 del 21/12/2004</p>	<p>Il documento di piano comunale può prevedere incentivazione, in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa per l'edilizia bioclimatica e risparmio energetico (art. 11 legge regionale n. 12/05). Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici purchè progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente (art. 4 Legge regionale n. 39/04). Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate</p>	<p>MARCHE Legge n. 14 del 17/06/2008</p>	<p>Nessuna volumetria per i maggiori spessori delle murature esterne oltre i 30 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti</p>
<p>UMBRIA Legge n. 1 del 18/02/2004</p>	<p>Esclusi dal computo volumetrico superfici e volumi finalizzati all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico (art. 34)</p>	<p>LAZIO Legge n. 6 del 27/05/2008</p>	<p>Nel calcolo degli edifici di fabbricità non sono computati i maggiori spessori per la parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri per murature e solai di copertura e un massimo di 15 centimetri per i solai intermedi. Escluse anche le serre a servizio di abitazioni, di dimensioni non superiori al 15% della superficie utile. Riduzione fino al 50% degli oneri di urbanizzazione e possibili contributi (art. 12-14)</p>
<p>PROVINCIA DI BOLZANO Legge n. 4 del 19/02/1993</p>	<p>Previsti contributi per interventi di coibentazione negli edifici esistenti da almeno dieci anni che raggiungano determinati parametri nonché per i doppi vetri (art. 4)</p>	<p>PUGLIA Legge n. 13 del 10/06/2008</p>	<p>Nessuna riduzione degli indici per gli incrementi di coibentatura delle murature oltre i 30 centimetri e per quelli dei solai. Per chi effettua interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico, possibili riduzioni dell'Ici, di altre imposte comunali, e incrementi fino al 10% del volume consentito</p>

<p>FRULI VENEZIA GIULIA Legge n. 5 art. 39 del 23/02/2007</p>	<p>Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico – edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. I comuni stabiliscono una riduzione del contributo di costruzione, se dovuto,</p>	<p>EMILIA ROMAGNA Legge n. 31 del 25/11/2002</p>	<p>Non sono variazioni essenziali al progetto gli aumenti della cubatura del 10 % e comunque superiori a 300 mc, se dovuti a interventi di risparmio energetico (art. 23)</p>
<p>BASILICATA Legge n. 28 del 28/12/2007</p>	<p>Non considerati nei volumi, nelle superfici e nei rapporti di copertura lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, anche rispetto al recupero degli edifici esistenti, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali</p>		